



In una tempesta culturale in cui il rationalismo cartesiano "condiziona" e "modella" il pensiero filosofico, la Scientia Nuova di G. Vico, sviluppata nel 1744, si presenta come il "paradigma" di un'indagine libera, è l'intuizione brillante di un genio solitario "avulso" dallo "spirito geometrico" del suo tempo.

Difatti, come scrive Vitiello, Vico dice, per illustrando i diversi territori del sapere, "a sintetizzare mirabilmente filologia, sociologia e diritto" per ~~matteciare fondare~~ ripistemologicamente una nuova ~~scienza~~ ^{storia}, destinata a costituire l'architrave anche del pensiero dei secoli successivi.

Il principio epistemologico alla base della Scientia Nuova è il rapporto verum-factum secondo le quali si può conoscere solo ciò di cui si è autori. La storia, dunque, è conoscibile dall'uomo perché di essa è proprio lui ~~ha fatto~~ l'architetto. I fini perseguiti dall'uomo nella storia, però, al di là delle loro manifestazioni empiriche, rientrano in un ordine providenziale che rende intellegibile la realtà effettiva dei fatti storici stessi: "la storia ideal eterna sopra la quale s'sviluppano in tempo le storie di tutte le nazioni". Essa, come scrive G. Gentile, rende "significante" la storia umana, nel senso che la "smonta, ri-ordina e ricostuisce" conferendole "senso" e "direzione". La storia si configura quindi così come una successione ordinata che dal miglioramento delle condizioni materiali, attraversando la borghesia del mito, giunge all'espansione del diritto, espressione massima della nazionalità umana e del processo evolutivo delle comunità popolari.

Ora, prima di analizzare il tema del diritto e della giurisprudenza vichiana, bisogna chiarire in primo luogo quale rapporto vi sia in vivo tra essi e la storia ideale eterna. Da una parte, alcuni studiosi sostengono che essa sia una legge che regola deterministamente la storia e consenta di fare a meno di evidenze empiriche nella ricostruzione del senso del processo storico; dall'altra, altri ritengono,



come Nisbet, che essa sia uno strumento eristico a disposizione dello studioso per confrontare dati e notizie, una sorta di "idealtipo weberiano". Ma ognuna di queste interpretazioni risulta riduttiva nella valutazione complessiva del pensiero vichiano sia perché, per quanto concerne la prima, non viene messo in evidenza sull'importanza della realtà empirica nell'indagine storica di vivo sia perché la storia di vivo non si riduce a un valore interpretativo ma risponde ad una logica pratica. Da queste premesse, allora, si può dedurre che il fondamento ontologico della storia vada ricercato nella sua dimensione antropologico-culturale che si impone, con palpabile evidenza, su tutto che vi è alla base del processo di civilimento dei popoli: il diritto, la legge e, dunque, la giurisprudenza (che, nel *IV libro della Suenia Nuova* vengono scanditi secondo le favole (senso, fantasia, ragione) e fondamentali caratterizzanti delle tre età storiche (dei eroi, uomini). L'Antica giurisprudenza, conforme alla prima natura "poetica e creatrice" fu tutta poetica, la quale introduce "tante maschere senza subgetti": presupposti alla base di essa rispecchiamo la dimensione idillico-sauvage dei primi tempi dove la ragione alla base delle leggi perdonava il loro carattere pragmatico e sono "favoleggiate dalla fantasia". Dunque il Diritto Romano Antico e la Giurisprudenza Antica ^{sono} rispettivamente "un severo Poema" e "una severa poesia", espressioni che vivo utilezza per mettere in evidenza una tentata rigidità oggettiva del diritto che resta però vincolata al carattere "fantastico" e "magico" delle formule. Tuttavia, vivo sostiene che dentro di esse si trovino i primi "dirimenti" della Legal Metafisica. la fondazione di un vero e proprio "IUS" che fa la volontà di cittadini uniformati in un'idea di una comune ragionevole utilità "si può ritrovare ^{invece} nelle repubbliche popolari. Sul soleo dei grandi guisnaturialisti, vivo cerca dimostrare, infatti,

Il carattere "spirituale" e "naturale" della legge, che nasce dalla volontà umana di preservare i propri diritti unici, uguali e inviolabili. Insomma, la legge e la giurisprudenza nascono affinché la Nazione, etiudicamente fondata, garantisca all'uomo di raggiungere e custodire la propria libertà. Tuttavia, ritornando alle specificazioni del diritto naturale, Vico scrive che il limite di quei caratteri conferiti al diritto stesso sia che fra essi non venga presa in considerazione l'eternità. Ecco allora che Vico introduce le due regole di Ragione: ~~la regola della legge~~ "se viene meno il senso della legge, viene meno la legge stessa" e quindi anche se la legge perde il suo fine mantiene la sua ragion d'essere; e "il tempo non è un modo di dissolvere o costituire un diritto". Dunque, dopo aver messo in evidenza il carattere eterno ~~della legge~~^{del diritto}, Vico conclude che i diritti "eterni nell'intelletto" degli uomini provengano da Dio e che, nella successione storica, i diritti, ~~e~~ ^{perciò} "varie modificazioni diverse", restano comunque espressione della potestà del Primo Uomo e del suo dominio "sopra tutta la terra".
Le temporali ~~dei~~ strutture meta-normative rientrano dunque nel processo del divenire storico. È chiaro dunque che la ~~per~~ l'eternità dei diritti non comporta l'immutabilità delle leggi. Le loro strutture formali, in quanto razionali, cambiano sempre forma per garantire la preservazione dei diritti naturali. Fondando saldamente la storia del diritto, Vico deve necessariamente concludere che ~~le loro caratteristiche~~^{la sua manifestazione,} ~~relativa~~^{perché esse dipendono attraverso le leggi, è relativa in} quanto dipende dalla "prassi" sociale del gruppo e dalla configurazione di potere. Così il problema va posto tra diritto/leggi e storia/natura delle nazioni. L'interpretazione vichiana sfugge alla duplice alternativa, come scrive Scalercio, tra ~~temporalizzazione dello spazio, tipico delle dottrine del progresso, e spatializzazione del tempo di matrice rinascimentale.~~ la brillante intuizione di

^{l'elaborazione}
vico è una storia "combinatoria" e non "veltriciale" in cui, attraverso il diritto, si può rintacciare il modello "ideale eterno" delle strutture umane. Il libro quanto riassume le prospettive vichiane sulla storia e lo fa, straordinariamente, attraverso il diritto. Ma l'eternità dell'apparato normativo non è il risultato di una conclusione astratta ma la presa di coscienza di vico del non-potere-essere-altrimenti delle norme storiche stesse.
Nella storia vichiana e nel diritto si incarna l'Assoluto e per questo motivo ~~non~~ ^{si può rintacciare il vero (la storia) nel fatto (diritto)} vichiano è ~~solo~~ ^{dunque che bisogna fare è necessario far} procedere ~~a~~ ^{solo e facendo} l'ordine delle idee con l'ordine delle cose, per poter rintacciare il vero e profondo significato della realtà storica ed effettuale e, alla luce di questa azione, poter vagliare criticamente il presente per tendere ad un fine universale e da custodire segretamente: "la uir equitai" e la libertà.